



STATUTO

**Testo approvato dall'Assemblea Straordinaria
in data 10-5-2007.**

DENOMINAZIONE - SCOPO - DURATA

ARTICOLO 1

È costituita la società “ANCMA SERVIZI E SVILUPPO” - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

ARTICOLO 2

La società ha sede in Milano e il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro Soci.

Nei modi di legge potranno essere istituite o soppresse succursali agenzie, depositi o filiali.

ARTICOLO 3

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta). Potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, così come potrà essere anticipatamente sciolta prima del termine, sempre per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 4

La società si propone di promuovere la diffusione dei veicoli a 2 ruote, studiando e offrendo soluzioni a problemi di carattere economico, tecnico, normativo e comunicazionale.

A tale scopo, fornirà a Consociati e terzi assistenza tecnica e servizi. In particolare, nel settore della comunicazione i servizi che la Società potrà fornire, operando in proprio o con mandato a terzi, avranno come oggetto:

- progettazione, realizzazione, organizzazione di Esposizioni, Fiere, Mostre in Italia e all'estero;**
- azioni promozionali e pubblicitarie di qualsiasi tipo, forma ed entità;**
- pubbliche relazioni;**
- rapporti con la stampa;**
- studi di marketing;**
- ricerche di mercato;**
- convegni e congressi;**
- corsi di formazione e addestramento;**
- la prestazione di servizi inerenti e complementari e la fornitura di materiale relativo a tutte le attività sopra elencate.**

La Società potrà svolgere ogni altra attività connessa a quelle sopra elencate e potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale. Potrà assumere pure direttamente o indirettamente interessenze o partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio nei limiti consentiti dalla legge.

SOCI

ARTICOLO 5

Possono essere Soci della Cooperativa le imprese italiane produttrici di biciclette, motociclette e loro parti ed accessori, che ne facciano domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

Possono essere accettate socie anche imprese operanti in settori diversi purché collegate al settore delle due ruote.

Sono Soci di diritto dell'ANCMA SERVIZI E SVILUPPO, alla condizione che sottoscrivano le quote di cui al punto 8, le imprese facenti parte dell'ANCMA - Associazione Sindacale di categoria.

ARTICOLO 6

Nella domanda di ammissione l'Azienda dovrà specificare quale attività esercita, e di quale Associazione di categoria eventualmente fa parte e dovrà indicare il nome della persona delegata a rappresentarla in seno alla Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in modo insindacabile sull'accettazione delle domande di associazione.

ARTICOLO 7

Ogni Socio, col fatto di aver chiesta ed ottenuta l'ammissione, accetta il presente statuto e si impegna ad osservare le deliberazioni degli organi sociali competenti.

ARTICOLO 8

Le Aziende consociate che abbiano fino a 25 dipendenti, dovranno sottoscrivere quattro azioni; quelle aventi da 26 a 50 dipendenti, otto azioni; da 51 a

100 dipendenti, dodici azioni; da 101 a 500 dipendenti, sedici azioni e venti azioni quelle aventi oltre 500 dipendenti.

Esse dovranno inoltre versare un contributo annuo di gestione che verrà determinato di anno in anno dall'assemblea, con criteri di proporzionalità al numero dei dipendenti e/o al fatturato relativamente ai dipendenti utilizzati e al fatturato conseguito nel settore dei veicoli a 2 ruote.

Le consociate saranno tenute a dichiarare all'inizio di ogni esercizio il numero dei dipendenti in forza al 1° gennaio utilizzati nel settore veicoli a 2 ruote e il fatturato nell'anno precedente relativo al medesimo settore.

Possono essere esentate in tutto o in parte dal pagamento del contributo annuale le Aziende facenti parte dell'ANCMA - Associazione Sindacale di categoria.

ARTICOLO 9

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, dovendosi considerare vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima, salvo il diritto di recesso.

ARTICOLO 10

I soci cessano di far parte della società per recesso, decadenza, esclusione o cessazione dell'attività.

ARTICOLO 11

Il recesso del socio è ammesso nei casi previsti dalla legge.

Esso ha luogo e diviene operativo con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 2532 del Codice Civile.

Il recesso inoltre è consentito dal Consiglio di Amministrazione su richiesta motivata e giustificata del socio.

ARTICOLO 12

La decadenza viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione in caso di fallimento o cessazione della ditta consociata o qualora la stessa abbia perduto i requisiti stabiliti dall'art. 5.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, quando il socio non abbia provveduto al pagamento dei contributi di cui all'art. 8 o abbia commesso azioni in contrasto con gli scopi della Cooperativa e in tutti gli altri casi previsti dall'art. 2533 del codice civile.

La deliberazione di esclusione sarà comunicata a mezzo di lettera raccomandata al socio interessato il quale - oltre all'opposizione di cui al 3° comma dell'art. 2533 del codice civile - potrà opporre ricorso al Collegio dei probiviri entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. L'esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione sul libro dei soci da effettuarsi a cura degli amministratori.

ARTICOLO 13

In qualsiasi caso di perdita della qualità di socio, la liquidazione delle azioni sociali da esso possedute, sarà effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio e il relativo pagamento verrà fatto normalmente nei termini stabiliti dall'art. 2535 C.C.. Per altro il Consiglio di Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, dedurre tale pagamento in compensazione, quando il socio uscente abbia altre partite debitorie verso la società.

CAPITALE SOCIALE ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

ARTICOLO 14

Il capitale sociale è costituito da azioni nominative del valore nominale di Euro 51,64 cadauna in numero illimitato.

ARTICOLO 15

Nessun socio può avere più delle azioni che è tenuto a sottoscrivere, per quanto è disposto dall'art. 8.

ARTICOLO 16

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni dal valore nominale ciascuna di Euro 51,64;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli utili d'esercizio;
- c) dalla riserva straordinaria la quale è costituita dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi, agli eredi dei soci defunti; da qualsiasi altra somma o bene che provenga alla società a titolo gratuito e dai residui attivi dell'esercizio inviati a riserva per decisione assembleare.

ARTICOLO 17

Le riserve potranno essere ripartite tra i soci durante la vita della società e all'atto dello scioglimento secondo le norme dettate dal Codice Civile.

ARTICOLO 18

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio dovrà redigere un rendiconto con regolare bilancio, che dovrà essere approvato e pubblicato nella forma e nei termini di legge. Il bilancio dovrà essere presentato all'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo la facoltà di ricorrere al disposto dell'art. 2364 C.C. prorogando il termine di 180 giorni, qualora sussistessero particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa o se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Il residuo attivo risultante dal bilancio al netto di tutte le spese, compresi gli ammortamenti, sarà devoluto come segue:

- a) il 30% al fondo di riserva legale;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) il restante verrà destinato secondo quanto deliberato dalla assemblea ordinaria.

In ogni caso l'assemblea non potrà deliberare l'assegnazione ai soci di una percentuale di utile superiore al 50%.

ARTICOLO 19

La Cooperativa è retta dalle norme degli artt. 2511 e seguenti del Codice Civile.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 20

Gli organi della società sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) il Collegio dei Proviviri.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 21

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo il caso di recesso consentito ai soci nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 22

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i Soci iscritti nel libro dei Soci almeno tre mesi prima della data fissata per l'assemblea.

Salvo ad ogni Socio il diritto di voto, nelle assemblee i Soci che abbiano quattro azioni, avranno diritto ad un voto; quelli aventi otto azioni avranno diritto a due voti; quelli aventi dodici azioni, avranno diritto a tre voti; quelli aventi sedici azioni, avranno diritto a quattro voti e quelli aventi venti o più azioni avranno diritto a cinque voti.

Ciascun Socio può rappresentare fino a dieci altri Soci, disponendo, oltre ai propri, anche dei voti spettanti ai Soci rappresentati.

Le assemblee della società potranno validamente svolgersi con l'intervento dei partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti fra loro, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

La riunione dovrà ritenersi svolta nel luogo dove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 23

L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata, presso la sede legale o altrove purchè in Italia, dal Presidente o in caso di mancanza, assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Potrà inoltre contenere la data della seconda convocazione in giorno diverso dalla prima.

Se il giorno della seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima e il termine di pubblicazione dell'avviso è ridotto ad otto giorni.

In deroga alla modalità di convocazione sopra descritta, purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;**
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;**
- c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita dell'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento, quando il mezzo utilizzato non preveda la notifica, anche elettronica, dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.**

ARTICOLO 24

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, per la determinazione del contributo annuale di gestione, per le eventuali nomine del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La nomina del Presidente può essere delegata dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 25

L'assemblea ordinaria è legalmente costituita quando siano rappresentati tanti soci che in proprio, o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Le sue deliberazioni saranno valide quando raccolgano la maggioranza assoluta dei voti espressi, a meno che si tratti della nomina delle cariche sociali nei quali casi basterà la maggioranza relativa.

L'assemblea ordinaria di seconda convocazione delibera validamente sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima, con le maggioranze di cui al comma precedente qualunque sia il numero delle azioni intervenute.

ARTICOLO 26

L'assemblea straordinaria è legalmente costituita quando ad essa partecipi più della metà del capitale sociale.

Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria di seconda convocazione è valida quando ad essa intervengano tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale.

Essa delibera con il voto favorevole di tanti partecipanti che rappresentino più del terzo del capitale sociale.

Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti di cui disporrebbe l'assemblea con la partecipazione dell'intero capitale sociale, per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società o lo scioglimento anticipato di questa.

ARTICOLO 27

È ammesso il voto per corrispondenza, mediante lettera, telegramma, telefax, o messaggio di posta elettronica, secondo le seguenti modalità operative. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere:

- a) l'avvertenza se il voto può essere esercitato anche per corrispondenza;
- b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
- c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;
- d) la o le deliberazioni proposte per esteso.

La scheda di voto è predisposta dalla società in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio delle operazioni di scrutinio e contiene l'indicazione della società, degli estremi delle deliberazioni assembleari, delle generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione delle azioni possedute, delle proposte di deliberazione, appositi spazi per la manifestazione del voto su ciascuna delle proposte, la data e la sottoscrizione.

La società rilascia, direttamente o tramite i soggetti indicati sull'avviso di convocazione dell'assemblea, la scheda di voto ai soci che ne facciano richiesta.

La società rilascia contestualmente a detta scheda anche la scheda per l'esercizio del voto, nell'ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di deliberazioni finali sottoposte all'assemblea, all'azionista che ha manifestato il voto e non lo ha revocato come di seguito precisato.

Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.

Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei quorum costitutivi, ove previsti, si tiene conto delle schede e delle attestazioni pervenute alla società emittente entro le 2 ore precedenti l'assemblea.

Il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea.

Il Presidente o, in mancanza dello stesso, un componente del Collegio sindacale custodisce sino al momento dell'inizio dei lavori assembleari le schede pervenute.

La data e l'ora di arrivo è attestata sulle schede dal responsabile dell'ufficio incaricato delle ricezioni.

Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa pervenuta alla società almeno 24 ore precedenti l'assemblea.

Le schede pervenute oltre i termini previsti, quelle prive di sottoscrizione e quelle non corredate dalle attestazioni richieste non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea, né ai fini della votazione.

La mancata espressione del voto s'intende come astensione sulle relative proposte.

Per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto per corrispondenza può manifestare a priori la propria volontà scegliendo esclusivamente fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresso dall'organo amministrativo o da altro azionista.

Nelle ipotesi previste dal precedente comma la società dovrà comunicare a tutti i soci che hanno espresso il voto per corrispondenza il testo delle modifiche o integrazioni sottoposte all'assemblea, entro 7 giorni mediante invio di comunicazione via mail, fax, raccomandata a.r. o comunque effettuata con mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento da parte del destinatario.

I soci che hanno manifestato il loro voto per corrispondenza dovranno far pervenire alla società la propria manifestazione di volontà entro i 7 successivi giorni mediante invio di comunicazione via mail, fax, raccomandata a.r. o comunque effettuata con mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento da parte del destinatario.

In mancanza si presume che essi abbiano votato a favore della proposta che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi da aventi diritto presenti in assemblea.

Qualora l'esito delle votazioni non muti, ancorché si modifichi il numero dei voti favorevoli o contrari o delle astensioni, la o le proposta/e di delibera si intenderà/anno approvata/e o respinta/e ad ogni effetto nel momento in cui si è conclusa la votazione da parte dei soci presenti all'assemblea.

In caso contrario, la o le proposta/e di delibera si intende/ono approvata/e o respinta/e ad ogni effetto il giorno successivo alla scadenza del termine come sopra previsto entro il quale devono pervenire le nuove manifestazioni di voto per corrispondenza.

ARTICOLO 28

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal vice Presidente; ove anche questi non sia presente, da un Presidente eletto dall'assemblea stessa fra i Soci presenti.

Il Presidente nomina il segretario che potrà anche non essere socio e, se lo crede due scrutatori.

ARTICOLO 29

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbali sottoscritti dal Presidente o dal Segretario, o, in sede straordinaria, da un notaio, ed eventualmente dagli scrutatori.

ARTICOLO 30

Le votazioni vengono normalmente fatte per alzata di mano.

Dovranno farsi per appello nominale quando l'assemblea lo deliberi a maggioranza dei voti presenti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 31

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea ordinaria.

Essi sono eletti dall'assemblea ordinaria ogni tre esercizi e sono rieleggibili.

ARTICOLO 32

Quando nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i restanti, se costituenti la maggioranza del Consiglio, provvederanno a sostituirli; gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla assemblea successiva.

Se i restanti non costituiscono la maggioranza, decade l'intero consiglio.

ARTICOLO 33

Alle cariche sociali sono eleggibili soltanto i delegati nominati a rappresentare i Soci in seno alla società, ad eccezione del Presidente che può anche essere scelto all'infuori di detti delegati.

ARTICOLO 34

I delegati conservano il mandato di rappresentanza sino a quando i soci non abbiano notificato alla società, mediante lettera raccomandata, la revoca della delega e la nomina di un nuovo delegato.

Il delegato cessante si intende senz'altro decaduto dalle cariche che eventualmente coprisse nella società.

Il delegato subentrante non surroga di diritto il predecessore anche nelle cariche sociali.

ARTICOLO 35

I Consiglieri che mancassero a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare l'assenza, saranno ritenuti dimissionari.

I componenti del Consiglio di amministrazione non hanno diritto a retribuzione salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può stabilire che ad essi vengano concessi dei gettoni di presenza.

ARTICOLO 36

Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente o un terzo dei Consiglieri lo reputino necessario.

La convocazione si farà con lettera spedita cinque giorni liberi prima al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma o telefax o messaggio di posta elettronica con più brevi termini di preavviso.

Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

ARTICOLO 37

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se prese da almeno la metà degli amministratori a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Quando i voti sono pari prevale quello di chi presiede.

ARTICOLO 38

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per compiere tutti gli atti di gestione tanto ordinaria che straordinaria senza eccezione di sorta. E più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge riservati in modo tassativo all'assemblea dei soci.

Il Consiglio nell'esecuzione dei compiti ad esso demandati, avrà fra le altre facoltà quella di acquistare e vendere cose mobili ed immobili, macchinari, attrezzature e merci, assumere e concedere in locazione cose mobili ed immobili, costituire privilegi e pegni sia attivi che passivi, consentire iscrizioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce e postergazioni di ipoteche, assumere e licenziare personale a livello anche direttivo, determinandone gli emolumenti, affidare a terzi incarichi professionali, delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, incassare e ritirare somme e titoli nonché svincolarli e tramutarli presso qualsiasi ufficio pubblico o privato e in specie presso le Tesorerie, le Intendenze di Finanza, gli Uffici Postali, il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, gli Istituti di emissione e le Banche, emettere, girare, incassare e quietanzare effetti cambiari, assegni di conto corrente, assegni circolari, nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive avanti qualsiasi autorità e giurisdizione, rilasciare procure per il compimento di singoli atti e categorie di atti, determinandone i poteri relativi. Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più degli Amministratori oltre che al Presidente.

ARTICOLO 39

Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente, i quali durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio può nominare altresì un Segretario in persona anche estranea alla società.

ARTICOLO 40

Il Presidente ha la rappresentanza legale della società e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio. Presiede le adunanze del Consiglio e le assemblee dei Soci in via alternativa col Vice Presidente. La firma sociale spetta al Presidente con facoltà di delega.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 41

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Fino a quando la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile sulla società sarà esercitato, su delibera dei soci, dal Collegio sindacale, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

Le riunioni del Collegio sindacale possono anche svolgersi in diversi luoghi contigui o distanti, con le modalità indicate dal precedente art. 36.

COLLEGIO PROBIVIRI

ARTICOLO 42

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, anche non Soci, e tre supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria; durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi designano tra di loro un Presidente.

Per la validità delle riunioni del Collegio è necessaria la presenza di almeno due membri. Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza dei voti.

Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi dei Soci contro eventuali decisioni del Consiglio.

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 43

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria, con le maggioranze previste dall'art. 26, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

ARTICOLO 44

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile.



ancma

SERVIZI E
SVILUPPO

20124 Milano

Via A. da Recanate, 1

Tel. 02.6773511

Fax 02.66982072

<http://www.ancma.it>

e-mail: ancma@ancma.it
